

Edizione di sabato 22 settembre 2018

ADEMPIMENTI

[Le bollette entrano nello spesometro](#)

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

[Prelazione agraria: la coltivazione del fondo non deve essere prevalente](#)

di Luigi Scappini

DICHIARAZIONI

[730/2018 integrativo e rettificativo](#)

di Federica Furlani

CONTABILITÀ

[Nuovi chiarimenti in tema di pagamento tracciato delle retribuzioni](#)

di Viviana Grippo

IVA

[Iva servizi continuativi: momento di effettuazione al pagamento](#)

di EVOLUTION

ADEMPIMENTI

Le bollette entrano nello spesometro

di Alessandro Bonuzzi

Le **bollette** emesse dal **Comune** nei confronti di **soggetti passivi Iva** per l'addebito dei corrispettivi relativi alle **somministrazioni** di acqua, gas, energia elettrica, eccetera, devono essere **incluse** nello spesometro.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 68/E/2018](#) di ieri.

Si ricorda che le **informazioni** da trasmettere con la **“Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”** sono relative alle:

- **fatture emesse**, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi);
- **fatture e bollette doganali ricevute e annotate** nel registro Iva acquisti, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o dei minimi;
- **note di variazione**.

Invece, **non** devono essere comunicate le informazioni contenute “in altri documenti”. In altri termini, non sussiste **nessun obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive non documentate da fattura** (come, ad esempio, tramite **scontrino o ricevuta fiscale**), qualunque ne sia l'importo.

Proprio in base a questa regola, l'istante, un **Comune** che **gestisce direttamente** il servizio idrico e provvede, trimestralmente, ad **emettere bollette**, ai sensi del **D.M. 24.10.2000**, n. 370, per l'addebito di quanto dovuto dagli utenti per la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, **riteneva**, nell'interpello, che le **bollette emesse non fossero da indicare nello spesometro**.

Peraltro, l'Ente **argomentava** il proprio parere affermando che con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94908 del 02.08.2013, punto 4**), erano state escluse dalla **“Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”** le **operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, tra cui figurano i contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas. Sebbene **riferita** al vecchio spesometro **ante modifiche 2016**, la previsione, secondo l'istante, non poteva che restare valida anche con riguardo alla nuova **“Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”**.

L'Agenzia delle entrate, nella risoluzione in commento, è del parere che per le **bollette** relative

alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse dal Comune, **sussiste l'obbligo di comunicazione limitatamente a quelle emesse nei confronti di soggetti passivi Iva.**

Ciò in quanto:

- da una parte, atteso che ai sensi del **M. 24.10.2000** le bollette “**tengono luogo**” delle fatture, le due tipologie di documenti devono essere considerate assimilate. Pertanto, **le bollette sono a tutti gli effetti fatture**;
- dall'altra, occorre tener conto delle **semplificazioni** previste dall'[articolo 1-ter L. 148/2017](#) per le pubbliche Amministrazioni, di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#), le quali sono **esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali**.

Precisa, infine, l'Agenzia che non ha alcun rilievo quanto stabilito dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94908 del 2013**, a cui fa riferimento l'istante, giacché da **ritenersi superato** a seguito delle modifiche apportate all'[articolo 21 D.L. 78/2010](#) dall'[articolo 4 D.L. 193/2016](#).

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Prelazione agraria: la coltivazione del fondo non deve essere prevalente

di Luigi Scappini

Come noto, l'agricoltura fruisce di un complesso di **norme**, sia **civistiche** sia **fiscali**, a carattere **speciale** (a volte **agevolative**) che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, richiedono la **sussistenza** di determinati **requisiti soggettivi**.

In particolare, le norme fanno sempre riferimento alla figura professionale **capostipite** dell'agricoltura, il **coltivatore diretto**, a cui successivamente si sono **affiancate altre figure** quali lo **lapt** e lo **lap** e, in altri casi, si è equiparato l'imprenditore al coltivatore diretto o allo **lap**.

Recente **esempio** è l'**equiparazione** ai fini dell'applicazione delle norme sui **contratti agrari** di cui alla **L. 203/1982** dello **lap** iscritto alla previdenza agricola al **coltivatore diretto** effettuata dall'[articolo 1, comma 515, L. 205/2017](#), tramite l'introduzione di un nuovo comma all'[articolo 7 L. 203/1982](#).

La circostanza per cui il **coltivatore diretto** sia tutt'ora figura centrale comporta una particolare attenzione nella sua delimitazione, resa ancor più complessa per l'assenza di una norma univoca in tal senso.

Di talché, il coltivatore diretto viene definito come **colui** che **coltiva** il **fondo** con il proprio lavoro e quello della propria famiglia, a condizione che tale forza lavorativa rappresenti **almeno 1/3** di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo; definizione, questa, sintesi di varie norme quali **l'articolo 6 L. 203/1982**, **l'articolo 2 L. 1047/1956**, **l'articolo 31 L. 590/1965** e **l'articolo 2 L. 9/1966**.

Conforme a tale definizione è anche **l'articolo 31 L. 590/1965** con cui viene riconosciuta la **prelazione agraria** ai coltivatori diretti.

E su tale **prerogativa** concessa ai **coltivatori diretti** (ovvero la **prelazione** dei fondi rustici dagli stessi condotti in forza di un contratto di affitto) verte una recente sentenza che ci offre lo spunto per evidenziare un aspetto del coltivatore diretto che spesso non si tiene in debita considerazione.

In particolare, con la [sentenza n. 13792 del 31.05.2018](#), la **Cassazione** ha avuto modo di affermare come *“Ai fini della prelazione e del riscatto agrari, la qualifica di coltivatore diretto ai*

sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non è esclusa dalla circostanza che il medesimo soggetto svolga altra attività lavorativa, compresa quella dell'allevamento e del governo del bestiame, né richiede una valutazione di prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre oppure la verifica di quale sia principale fonte di reddito dell'interessato, risultando sufficiente che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo.”.

L'arresto giurisprudenziale richiamato interpreta correttamente la norma che a ben vedere **non richiede** che l'attività agricola svolta sul fondo sia quella che occupa la **maggior parte** del **tempo** lavorativo dell'imprenditore **e** quella da cui lo stesso ne **ritrae** la **maggior** parte delle proprie fonti di **reddito**.

Tali **requisiti**, al contrario, come noto, sono espressamente **richiesti** dall'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#) ai fini del riconoscimento della qualifica di **lap (imprenditore agricolo professionale)**.

Nel caso specifico della **prelazione agraria**, ciò che **conta**, ai fini del suo possibile esercizio, è il **riconoscimento** della **qualifica** in ragione del **fondo** oggetto di compravendita.

L'**attività** esercitata **sul fondo** deve essere **abituale**, da intendersi quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga **realizzata** in modo **stabile** e **continuativo** prevalentemente con **lavoro proprio** o dei componenti della propria **famiglia**, ben potendo, tale reddito risultare **secondario** rispetto ad altri provenienti da **differenti attività esercitate**. In tal senso, come detto, depone un filone giurisprudenziale consolidato (*ex plurimis sentenze n. 5673/2003, n. 9865/1997 e n. 5456/1991*).

La norma sulla prelazione, tuttavia, richiede una **precisazione doverosa**; infatti, il dato letterale della stessa fa esplicito **riferimento** anche all'**allevamento** e al governo del **bestiame** (leggasi animali), tuttavia si è del parere che in ragione della *ratio* della norma, consistente nel riunire sotto la stessa figura imprenditoriale il proprietario del fondo e colui che lo coltiva, non può che **considerarsi** tale **rimando** quale **mera evenienza**, in un rapporto di **complementarietà** ed **eventualità** rispetto alla coltivazione.

In altri termini, se, ai fini della **prelazione agraria**, la qualità di coltivatore diretto può riconoscersi in capo a un imprenditore che esercita congiuntamente la **coltivazione del fondo** e **l'allevamento di animali**, così non è per colui che si dedica esclusivamente a questa seconda attività (in senso conforme le **sentenze n. 4501/2010, n. 28237/2005, n. 7635/2002 e n. 4577/1997**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA – CORSO AVANZATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

730/2018 integrativo e rettificativo

di Federica Furlani

Il **730 integrativo** e il **730 rettificativo** sono due diverse modalità utilizzabili per correggere eventuali errori commessi nel modello dichiarativo 730 originario già inviato all'Agenzia delle Entrate, secondo le scadenze previste.

Se è il **contribuente** ad accorgersi di avere compiuto degli errori (ad esempio omissione di redditi) o delle mancanze (ad esempio mancata indicazione di oneri detraibili o deducibili) che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta o del credito maturato nella dichiarazione già presentata, **le modalità e i termini di correzione** dipendono a seconda che dalla variazione derivi:

- un **maggior credito o minor debito**;
- un **maggior debito o minor credito**.

Nel primo caso (**correzione a favore**) il contribuente ha due diverse possibilità per rimediare:

- presentare **entro il 25 ottobre** un **modello 730/2018 integrativo**;
- presentare un **modello Redditi 2018 PF, correttivo o integrativo**, a seconda del termine entro cui viene presentato.

Il **modello 730 integrativo** può essere presentato quindi **solo** qualora il contribuente verifichi che l'errore o la dimenticanza commessa genera un **maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata rispetto al modello 730 originario**.

In tal caso il **modello 730 integrativo** deve essere **presentato a un intermediario**, quale un Caf o professionista abilitato, anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, fruendo dell'**assistenza fiscale del sostituto d'imposta**, o era stato **presentato direttamente** tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello **730 integrativo** deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando nella casella **"730 integrativo"** uno dei seguenti codici:

- **"1"** se l'integrazione o la rettifica comportano un **maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria o **un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario**;
- **"2"** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro **"Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"**;

- “3” se l'integrazione o la rettifica riguardano **sia** le informazioni da indicare nel riquadro “*Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*” **sia i dati** relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

In alternativa al **modello 730 integrativo** il contribuente può:

- presentare un **modello Redditi PF 2018**, utilizzando l'eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso, entro il **31 ottobre 2018** barrando la casella del Frontespizio “*Correttiva nei termini*”;
- presentare un **modello Redditi PF 2018 “integrativo” dopo il termine del 31 ottobre 2018** ma entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (31 dicembre 2023), indicando il **codice 1** nella **casella del Frontespizio** “Dichiarazione integrativa”.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato **oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante**, e quindi dalla correzione del modello 730 deriva un **minor credito o un maggior debito**, deve presentare obbligatoriamente un **modello Redditi PF 2018, secondo le modalità e le tempistiche di cui sopra**, e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

Nel caso in cui l'errore sul modello 730 originario sia invece stato commesso dal **soggetto che ha prestato assistenza fiscale** (sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato) non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo, ma si dovrà procedere alla correzione secondo le regole previste per la presentazione del **modello 730 “rettificativo”**.

Quindi **quest'ultimo modello va utilizzato quando si rilevano errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale**, che dovrà quindi elaborare un nuovo modello 730-3 nel quale andrà barrata la casella relativa al **modello 730 rettificativo**.



MODELLO 730-3 redditi 2017

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

Modello N.

730 rettificativo

730 integrativo

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

Comunicazione dati rettificati
CAF o professionista

Sostituto, CAF
o professionista non delegato

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Nuovi chiarimenti in tema di pagamento tracciato delle retribuzioni

di Viviana Grippo

La **Legge di bilancio 2018** ha imposto, a partire dallo scorso **1° luglio 2018**, la **corresponsione delle retribuzioni e compensi attraverso pagamenti tracciati**.

Da tale data non è quindi più permesso al datore di lavoro versare in contanti i **salari** e i relativi **acconti**.

Ratio della norma è il contrasto alla diffusa pratica di prevedere **retribuzioni inferiori** a quelle ammesse dalla contrattazione collettiva di riferimento; a tale fine la medesima norma ha sancito la **non rilevanza**, come prova dell'avvenuto pagamento, della **firma apposta dal lavoratore sulla busta paga**.

In questo ambito si collocano alcuni interventi dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**.

Con la **nota n. 4538 del 22.05.2018** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha precisato che il divieto di pagamento in contanti si intende violato allorquando il versamento delle somme avvenga con modalità diverse da quelle di seguito indicate e quando, benché il versamento sia avvenuto con i sistemi di pagamento ammessi, esso sia stato successivamente revocato:

- **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- **strumenti di pagamento elettronico**;
- pagamento in **contanti** presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Con la **nota n. 5828 del 04.07.2018** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha inoltre precisato che è possibile effettuare il pagamento su **carta di credito prepagata** intestata al lavoratore, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN. In merito ai soci delle società cooperative che intrattengono con le stesse un rapporto di prestito sociale il pagamento può essere effettuato sul **libretto di prestito** aperto presso la cooperativa.

Ne deriva, quindi, una nuova classificazione dei mezzi ammessi:

- **bonifico sul conto identificato dal lavoratore**;

- strumenti di pagamento elettronico tra cui la **carta di credito prepagata** intestata al lavoratore non collegata ad un IBAN;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato;
- **libretto di prestito per i soci della cooperativa.**

Lo scorso **10 settembre** l'**Ispettorato del Lavoro** ha emesso una ulteriore **nota (nota n. 7369)** con la quale ha chiarito che l'obbligo di pagamenti tracciati vale esclusivamente per le somme erogate a titolo di **retribuzione** o **acconti** delle retribuzioni e non anche per le altre spese aventi natura diversa come ad esempio **rimborsi di viaggi, vitti ed alloggi**. Al contrario soggiacciono all'obbligo le **indennità di trasferta** avendo esse natura mista sia risarcitoria che retributiva.

Posta quindi la limitazione in esame si ripercorrono le **scritture contabili** che le imprese devono registrare per la nascita del debito verso il dipendente.

Dapprima si procederà alla liquidazione delle retribuzioni:

<i>Diversi</i>	a <i>Diversi</i>
Retribuzione c/dipendenti (ce)	
Rimborsi chilometrici (ce)	
Inps c/contributi (sp)	
Dipendenti c/arrotondamenti (sp)	<i>Inps c/contributi (sp)</i>
	<i>Erario c/ritenute (sp)</i>
	<i>Dipendenti c/retribuzioni (sp)</i>
	<i>Dipendenti c/arrotondamenti (sp)</i>

Si provvederà quindi alla **liquidazione dei contributi all'Inps** e ai vari **enti previdenziali**:

Contributi c/Inps (ce)	a Inps c/contributi (sp)
------------------------	--------------------------

Contributi c/enti vari (ce)	a Enti vari previdenziali (sp)
-----------------------------	--------------------------------

La voce **retribuzioni c/dipendenti** accoglie sia le **retribuzioni** che le **trasferte**; queste ultime, infatti, sebbene riportate in apposita riga del prospetto, fanno parte a pieno titolo delle retribuzioni e si differenziano da queste solo per l'eventuale assoggettabilità parziale dell'importo alle aliquote previdenziali e fiscali. **Per esse vige l'obbligo di pagamento tracciato.**

Al contrario non è ricompresa tra le retribuzioni la voce **rimborsi chilometrici** che indica

l'importo riconosciuto al dipendente derivante dall'utilizzo autorizzato del proprio automezzo per motivi di lavoro, trasferte o viaggi di lavoro.

In tal caso il rimborso, seppure **riportato in busta paga**, non è assoggettabile né a contributi né a ritenuta e soprattutto non può essere assimilato alla **retribuzione**, potendo quindi essere **pagato in contanti**.

Continuando con la redazione delle scritture il passaggio successivo riguarderà il **pagamento delle retribuzioni**. La scrittura contabile sarà:

Dipendenti c/retribuzioni (sp) a *Diversi*
Banca c/c (sp)
Cassa (sp)

Entro il 16 del mese successivo si dovrà poi procedere con il **pagamento dei contributi previdenziali**: il debito sarà dato dalla **differenza** tra il **debito per contributi**, trattenuti al dipendente e a carico della ditta, e quanto **rimborsato al dipendente** per conto degli enti previdenziali a titolo di assegni familiari e anticipazioni Inps per malattia o maternità. Sempre entro la medesima data occorrerà versare anche le **ritenute fiscali**.

Diversi a Banca c/c (sp)
Inps c/contributi (sp)
Enti vari previdenziali (sp)
Erario c/ritenute (sp)



SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

LE ALIQUOTE IVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Seminario di specializzazione

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Iva servizi continuativi: momento di effettuazione al pagamento

di **EVOLUTION**

Il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini dell'Iva è individuato dall'articolo 6 D.P.R. 633/1972. Esso è fondamentale poiché coincide con il momento in cui l'imposta diviene esigibile, nonché con il momento in cui deve essere emessa la fattura.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta in particolare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi alla luce di una recente pronuncia della Cassazione riguardante i servizi continuativi.

La **regola generale** che guida il momento di effettuazione delle operazioni soggette ad Iva è contenuta:

- al [comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972](#), per quanto riguarda le cessioni di beni;
- al [comma 3 dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972](#), in relazione alle prestazioni di servizi.

Il successivo [comma 4](#) prevede poi **due casi** al verificarsi dei quali il momento di effettuazione viene anticipato; anche questa disposizione ha **carattere generale**.

Per individuare quando le cessioni di beni si considerano effettuate, è necessario distinguere le **cessioni di beni mobili** dalle **cessioni di beni immobili**, poiché a seconda della natura del bene – mobile o immobile appunto – la regola da applicare **cambia**.

Quando a essere ceduto è un bene immobile, il momento rilevante per individuare l'effettuazione dell'operazione è quello della **stipula dell'atto di compravendita**, in caso di trasferimento della proprietà, o dell'**atto costitutivo** o **traslativo** di un **diritto reale**.

È appena il caso di ricordare che per le cessioni di beni immobili la **forma scritta** è d'obbligo (*ex [articolo 1350 cod. civ.](#)*). Non rileva, invece, né la data di stipula del **preliminare**, né il

momento in cui si verifica la **trascrizione** dell'atto.

La cessione di un bene mobile si considera effettuata al momento della **consegna** o **spedizione** del bene.

A nulla rileva, invece, il momento di stipula del contratto di compravendita oppure l'accettazione dell'ordine.

Con particolare riguardo alle **prestazioni di servizi**, il meccanismo che regola l'effettuazione è collegato alla regolarizzazione finanziaria dell'operazione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del **pagamento** del **corrispettivo** da parte del **committente**.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, contenuta nel **secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto Iva**, per le **prestazioni di servizi gratuite**, ai sensi del **primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 633/1972**, il momento di effettuazione è individuato:

- di norma, quando sono **rese**;
- se di carattere **periodico** o **continuativo**, nel **mese successivo** a quello in cui sono rese.

Con la recente [ordinanza n. 21870 del 7 settembre 2018](#) la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio, secondo cui **anche per le prestazioni di carattere periodico o continuativo**, tra cui vanno annoverate anche le **locazioni**, ai fini dell'**esigibilità** dell'Iva, rileva il **momento di pagamento del corrispettivo** e non, invece, il momento in cui il servizio è materialmente reso. A parere dei giudici, infatti, per le prestazioni di servizi, *“sussiste una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della percezione del corrispettivo e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce”*.

Pertanto, la **deroga**, che fa riferimento al mese successivo a quello in cui la prestazione è resa, trova applicazione per le sole prestazioni di servizi effettuate per **uso personale** o **familiare** dell'imprenditore oppure a **titolo gratuito** per altre **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa *ex comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 633/1972*.



EVOLUTION **Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collegati con gli altri professionisti su / Euroclick